

**Avv. Fabio Liguori**

**Rimedi per l'inadempimento del compratore e del venditore  
nella vendita internazionale di beni mobili.  
La giurisprudenza italiana e straniera**

**Firenze, 12 maggio 2015**

UGHI E NUNZIANTE  
STUDIO LEGALE

## **Rimedi per l'inadempimento**

- **Rimedi per l'inadempimento del venditore (art. 45 CISG)**
  - **Rimedi di cui agli artt. 46 – 52 CISG**
  - **Risarcimento del danno secondo gli artt. 74 – 77 CISG**
  - **Ulteriori rimedi previsti dalla Convenzione (artt. 71-73 e 84 CISG)**
  
- **Rimedi per l'inadempimento del compratore (art. 61 CISG)**
  - **Rimedi di cui agli artt. 62 – 65 CISG**
  - **Risarcimento del danno secondo gli artt. 74 – 77 CISG**
  - **Ulteriori rimedi previsti dalla Convenzione (artt. 58, 71-73, 78 e 88 CISG)**
  
- **Il compratore / venditore non è privato del diritto al risarcimento del danno dall'esercizio di altri rimedi (art. 45(2) e 61(2) CISG)**
  
- **Escluso il ricorso ai rimedi del diritto interno se CISG fornisce una soluzione**

## Rimedi per l'inadempimento

- Disponibilità dei rimedi in funzione della natura o meno “essenziale” dell'inadempimento (art. 25 CISG)
- Sistema di rimedi miranti alla conservazione del contratto (principio generale del *favor contractus*)
- Risoluzione del contratto ammessa, in linea di principio, solo in caso di inadempimento essenziale (come *extrema ratio*)

# Rimedi per l'inadempimento

Consegna di beni non conformi o altro inadempimento

Mancata consegna / mancato pagamento o presa in consegna

Termine  
supplementare  
(47 / 63)

Inadempimento  
semplice

Inadempimento  
essenziale (25)

Riparazione  
dei beni (46(3))

Riduzione del  
prezzo (50)

Sostituzione  
dei beni (46(2))

Risoluzione del  
contratto (49 / 64)

Risarcimento del danno

## Inadempimento essenziale (*fundamental breach*)

- **Art. 25 CISG:** “A breach of contract committed by one of the parties is **fundamental** if it results in such a detriment to the other party as substantially to deprive him of what he was entitled to expect under the contract, unless the party in breach did not foresee and a reasonable person of the same kind in the same circumstances would not have foreseen such result”
- **Artt. 7.3.1 Principi UNIDROIT dei Contratti Commerciali Internazionali (*fundamental non-performance*)**
  - Se l'esatto adempimento dell'obbligazione non eseguita è essenziale all'economia del contratto
  - Se l'inadempimento ha carattere doloso o gravemente colposo
  - Se l'inadempimento dà al creditore motivo di ritenere di non poter fare affidamento sul futuro adempimento della controparte
  - Se la parte non inadempiente è destinata a subire una perdita eccessiva quale conseguenza della preparazione del contratto o delle prestazioni già eseguite

## **Inadempimento essenziale (*fundamental breach*)**

### **❖ Tribunale di Forlì, 9 dicembre 2008**

- **“E’ fondamentale che sia stato violato un obbligo nascente dal contratto, dalle pratiche instauratesi tra le parti, dali usi rilevanti ai sensi dell’art. 9(2), oppure derivante dalla Convenzione stessa”**
- **“La Convenzione al riguardo non distingue tra la violazione di obblighi principali od accessori: come rilevato dalla giurisprudenza straniera (v. OLG Koln, 8 gennatio 1997; BGH, 3 aprile 1994), anche l’inamdempimento di un [...] mero obbligo accessorio può senz’altro risultare essenziale a condizioni che risulti in stretta relazione con lo scambio di merci”**
- **“L’art. 25 non fa distinzioni fra i diversi tipi di inadempimento, come la mancata consegna, il mancato pagamento, l’impossibilità, il ritardo, od altro, ma crea piuttosto un concetto unitario di inadempimento (v. BGH, 3 aprile 1994)”**
- **“L’essenzialità dell’inadempimento si basa infatti sul pregiudizio delle legittime aspettative contrattuali della parte danneggiata, poiché l’ultima parte della norma dispone che esso debba risultare così grave da far venire meno l’interesse di tale parte alla esecuzione del contratto (v. HG Kanton Aargau, 5 novembre 2002)**

## Inadempimento essenziale (*fundamental breach*)

### ❖ Tribunale di Forlì, 9 dicembre 2008

- “Principio generale [...] secondo cui alla risoluzione del contratto, prevista in caso di essenzialità dell’inadempimento, dovrebbe ricorrersi soltanto come *extrema ratio* (così anche OLG Köln, 14 ottobre 2002; LG München, 27 febbraio 2002; Oberster Gerichtshof, 7 settembre 2000)”
- “La gravità del pregiudizio, secondo quanto ritenuto in giurisprudenza, va dunque valutato in merito al caso concreto basandosi sulle aspettative contrattuali della parte danneggiata, evincibili alla luce del regolamento contrattuale ovvero delle pratiche instauratesi tra le parti e di tutte le circostanze esistenti fino al momento della conclusione del contratto, quali, ad esempio, le trattative contrattuali (v. OLG Linz, 23 gennaio 2006; Obester Gerichtshof, 21 giugno 2005; Schweizerisches Bundesgericht, 28 ottobre 1998)”

## **Inadempimento essenziale (*fundamental breach*)**

### **❖ Tribunale di Forlì, 9 dicembre 2008**

- **“La definitiva mancata prestazione deve essere considerata come inadempimento essenziale ai sensi dell’art. 35. Alla definitiva mancata prestazione la giurisprudenza equipara poi l’illegittimo e definitivo rifiuto della prestazione dovuta (v. OLG Celle, 24 maggio 1995)”**
- **“Si è sempre in presenza di un inadempimento essenziale nell’ipotesi di consegna di merci non conformi al contratto, la non-conformità delle quali non possa essere eliminata da parte del venditore, o possa esserlo soltanto entro un termine incongruo o con gravi inconvenienti per l’acquirente (v. OLG Köln, 14 ottobre 2002; LG München, 27 febbraio 2002; LG Regensburg, 24 settembre 1998; OLG Koblenz, 31 gennaio 1997). In caso contrario, infatti, l’ademimento sarebbe ancora possibile e dunque resterebbe salvo il diritto sostanziale del compratore all’adempimento (v. HG Kanton Aargu, 5 novembre 2002)”**



# Inadempimento essenziale: beni e documenti non conformi

- **Pattuizioni contrattuali**
- **Scopo per il quale i beni vengono acquistati**
  - **Beni destinati ad essere utilizzati dal compratore (es. nel proprio ciclo produttivo)**
    - **Beni inidonei all'uso al quale il compratore voglia destinarli**
    - **Beni che il compratore possa utilizzare altrimenti senza costi irragionevoli**
  - **Beni destinati alla rivendita**
    - **Rivendibilità dei beni non conformi ad un prezzo inferiore o in un diverso mercato. Tipologia del compratore quale rivenditore all'ingrosso o al dettaglio. Clientela**
- **Possibilità di riparare o sostituire beni non conformi senza ritardo o inconvenienti irragionevoli**
- **Non conformità dei documenti accompagnatori**
- **Non conformità dei documenti rappresentativi dei beni**

# Rimedi tipici

## Rimedi tipici del compratore

- Richiesta di adempimento (artt. 46(1) e 28 CISG)
- Richiesta di sostituzione dei beni non conformi (art. 46(2) CISG)
- Richiesta di riparazione dei beni non conformi (art. 46(3) CISG)
- Riduzione del prezzo (art. 50 CISG)
- Rimedi in caso di inadempimento parziale (art. 51 CISG)

## Rimedi tipici del venditore

- Richiesta di adempimento (artt. 62 e 28 CISG)
- Correzione dell'inadempimento prima della data di consegna (artt. 34 e 37 CISG)
- Correzione dell'inadempimento dopo la data di consegna (art. 48 CISG)

# Rimedi tipici del compratore: adempimento, sostituzione e riparazione

- **Richiesta di adempimento (artt. 46(1) e 28 CISG)**
- **Richiesta di sostituzione dei beni non conformi (art. 46(2) CISG)**
  - **Non conformità (art. 35 CISG)**
  - **Solo in caso di inadempimento “essenziale”**
  - **Richiesta congiunta all’avviso di non conformità (art. 39 CISG) o entro un tempo ragionevole**
  - **Obbligo del compratore di restituire i beni nelle stesse condizioni sostanziali (art. 82 CISG)**
  - **Salvo il diritto al risarcimento del danno**
- **Richiesta di riparazione dei beni non conformi (art. 46(3) CISG)**
  - **Se ragionevole avuto riguardo alle circostanze**
  - **Richiesta congiunta all’avviso di non conformità (art. 39 CISG) o entro un tempo ragionevole**
  - **Salvo il diritto al risarcimento del danno**

## Rimedi tipici del compratore: riduzione del prezzo

### ● Riduzione del prezzo (art. 50 CISG)

- Anche se il prezzo non è stato pagato
- Non conformità dei beni consegnati (inadempimento semplice)
- Consegna parziale o parzialmente non conforme (art. 51 CISG)
- Non ammesso in caso di consegna tardiva o mancata consegna
- Il compratore deve avere inviato l'avviso di non conformità (art. 39 CISG)

### ● Rapporto con altri rimedi

- Riduzione del prezzo cumulabile con risarcimento del danno ulteriore (es. lucro cessante)
- Il compratore può avvalersene anche dopo aver perso il diritto di risolvere il contratto (art. 49(2) CISG)
- Il compratore può avvalersene anche quando l'inadempimento del venditore sia scusabile e non abbia titolo al risarcimento del danno (art. 79 CISG)
- L'art. 50 non indica un termine per ridurre il prezzo

## **Rimedi tipici del compratore: riduzione del prezzo**

- **Il compratore non può ridurre il prezzo (art. 50 CISG):**
  - **Se il venditore corregge l'inadempimento prima della data di consegna (art. 37 CISG) o dopo la data di consegna (art. 48 CISG)**
  - **Se rifiuta di accettare la correzione offerta dal venditore (frequente nella casistica internazionale). Salvo il caso in cui tale offerta comporti inconvenienti irragionevoli o incertezze sul rimborso delle spese anticipate (art. 48 CISG)**
- **Calcolo di riduzione proporzionale del prezzo (art. 50 CISG):**
  - **Valore dei beni effettivamente consegnati: prezzo corrente di mercato, avuto riguardo agli usi del settore**
  - **Valore che beni conformi avrebbero avuto alla consegna: valore di mercato, che si presume corrispondere al prezzo pattuito**
  - **Luogo dove individuare il valore dei beni: luogo di destinazione noto al venditore, o luogo effettivo di consegna, o sede d'affari del venditore**
- **Avviso di riduzione del prezzo**
- **Riduzione del prezzo a zero (Corte suprema austriaca, 23 maggio 2005)**

## **Rimedi tipici del compratore: in caso di inadempimento parziale**

- **In caso di inadempimento parziale del venditore, il compratore può avvalersi dei rimedi previsti dagli artt. 46 – 50 CISG per la parte mancante o non conforme (art. 51(1) CISG)**
  - **consegna parziale**
  - **consegna di beni parzialmente conformi**
  - **ritardo parziale nella consegna**
- **Risoluzione dell'intero contratto solo se la consegna parziale o di beni parzialmente conformi costituisce inadempimento essenziale dell'intero contratto (art. 51(2) CISG)**
- **Risarcimento del danno (art. 74 CISG)**

## **Rimedi tipici del venditore: richiesta di adempimento**

- **Richiesta al compratore di pagare il prezzo, prendere i beni consegna, o adempiere altre obbligazioni, se non è ricorso a rimedi incompatibili (art. 62 CISG)**
  - **Adempimento in forma specifica (art. 28 CISG)**
  - **Rimedi incompatibili: risoluzione del contratto (art. 64 CISG); fissazione di un termine supplementare (art. 63(1) CISG)**

## **Rimedi tipici del venditore: correzione dell'inadempimento**

- **Correzione prima della data di consegna (artt. 34 e 37 CISG)**
  - **In caso di rilascio anticipato di documenti non conformi (art. 34 CISG)**
  - **In caso di consegna anticipata di beni non conformi (art. 37 CISG)**
  - **Se non crea inconvenienti o spese irragionevoli al compratore**
- **Correzione dopo la data di consegna (art. 48 CISG)**
  - **Riparazione o sostituzione di beni non conformi**
  - **Consegna di beni mancanti**
  - **Correzione di altro inadempimento**
- **Contenuto e conseguenze dell'avviso di correzione (art. 48(2) e (3) CISG)**
- **Rapporto tra diritto del venditore a curare l'inadempimento (art. 48) e diritto del compratore a risolvere il contratto (art. 49)**
  - **Art. 7.1.4 Principi UNIDROIT: Il diritto alla correzione non viene precluso dall'avviso di risoluzione.**



## **Rimedi comuni al compratore ed al venditore**

- **Termine supplementare per l'adempimento (artt. 47 e 63 CISG)**
- **Risoluzione del contratto (artt. 49 e 64 CISG)**
- **Risarcimento del danno (artt. 74 - 77 CISG)**
- **Interessi (art. 78 CISG)**

## Termine supplementare per l'adempimento ("*Nachfrist*")

- Termine supplementare concesso dal **compratore** (artt. 47 e 49(1)(b) CISG)
  - Risoluzione del contratto solo in caso di mancata consegna dei beni da parte del venditore nel termine supplementare (art. 49(1)(b) CISG)
- Termine supplementare concesso dal **venditore** (artt. 63 e 64(1)(b) CISG)
  - Risoluzione del contratto solo in caso di mancato pagamento del prezzo o mancata presa in consegna dei beni da parte del compratore nel termine supplementare (art. 64(1)(b) CISG)
- Presuppone la scadenza del termine di adempimento principale
- Avviso: libertà di forma (art. 11); termine fisso o determinabile
- Durata ragionevole: avuto riguardo alle circostanze del caso, usi commerciali e pratiche instaurate tra le parti
- Impossibilità di avvalersi di rimedi incompatibili durante il termine supplementare
- Salvo il diritto al risarcimento del danno

## Termine supplementare per l'adempimento ("*Nachfrist*")

❖ **Tribunale Padova, sez. Distaccata Este, 25 febbraio 2004**

- “Questa norma [art. 63(1) CISG], che ha lo scopo di offrire al venditore [...] uno strumento certo per ottenere la risoluzione del contratto, è modellata sulla scorta dell'istituto tedesco della *Nachfrist*, e, come nel diritto tedesco, prevede una facoltà e non un onere (Cour d'Appel de Grenoble, 4 febbraio 1999; contra LG Gottingen, 20 settembre 2002)”
- “L'esercizio della facoltà di concedere o no un termine supplementare non può avvenire in modo arbitrario, dovendo comunque il venditore attenersi al criterio di correttezza (come del resto si evince anche dal riferimento alla “durata ragionevole” del termine supplementare: cfr. LG Aachen, 14 maggio 1993)”
- “Più in generale, la condotta dei contraenti dev'essere rispettosa del principio di buona fede, il quale, in quanto costituisce uno dei principi generali sui quali la Convenzione si basa [...] offre altresì un imprescindibile canone per l'interpretazione delle disposizioni della Convenzione”.

## Termine supplementare per l'adempimento ("*Nachfrist*")

- ❖ **Tribunale Padova, sez. Distaccata Este, 31 marzo 2004**
- **“Questa norma [art. 63(1) CISG], presuppone [...] che il compratore si sia già reso inadempimento, e consente al venditore (che si tratti di una facoltà del venditore, e non di un obbligo, è stato affermato anche da Cour d'Appel Grenoble, 4 febbraio 1999), prima di esperire i rimedi concessi dalla Convenzione, di fissare un ulteriore termine, al fine di avere certezza della definitività dell'inadempimento di controparte e potere ottenere la risoluzione del contratto senza doversi preoccupare di accertare (e successivamente provare) la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 25 della stessa Convenzione (ossia a prescindere dal fatto che l'inadempimento sia qualificabile come essenziale: di questa opinione è la Corte Suprema austriaca, 28 aprile 2000 [...])”.**

## Risoluzione del contratto

- **Risoluzione del contratto da parte del **venditore** (art. 64 CISG)**
  - **Inadempimento “essenziale” di qualsiasi obbligazione del compratore (artt. 25 e 64(1)(a) CISG)**
  - **Mancato pagamento del prezzo o mancata presa in consegna dei beni entro il termine supplementare fissato dal venditore (artt. 63(1) e 64(1)(b) CISG)**
    - **Obblighi connessi al pagamento del prezzo (es. apertura di credito documentario): Art. 54 CISG**
    - **Obbligo di presa in consegna dei beni: Art. 60 CISG**
- **Risoluzione del contratto da parte del **compratore** (art. 49 CISG)**
  - **Inadempimento “essenziale” di qualsiasi obbligazione del venditore (artt. 25 e 49(1)(a) CISG)**
  - **Mancata consegna dei beni entro il termine supplementare fissato dal compratore (artt. 47(1) e 49(1)(b) CISG)**

## Risoluzione del contratto

- **Perdita del diritto di risolvere il contratto** da parte del **venditore** nei casi in cui il compratore ha pagato il prezzo (art. 64(2) CISG):
  - In caso di adempimento tardivo, se non risolve il contratto prima di venire a conoscenza dell'adempimento tardivo
  - In caso di altro inadempimento, se non risolve il contratto entro un tempo ragionevole:
    - dalla conoscenza dell'inadempimento
    - dallo scadere del termine supplementare fissato al compratore (art. 63(1) CISG)
- **Perdita del diritto di risolvere il contratto** da parte del **compratore** nei casi in cui il venditore ha consegnato i beni (art. 49(2) CISG):
  - In caso di consegna tardiva, se non risolve il contratto entro un tempo ragionevole dalla conoscenza della consegna
  - In caso di altro inadempimento, se non risolve il contratto entro un tempo ragionevole:
    - dalla conoscenza dell'inadempimento
    - dallo scadere del termine supplementare fissato al venditore (art. 47(1) CISG)
    - dallo scadere del termine di correzione indicato dal venditore (art. 48(2) CISG)

# Risoluzione del contratto

## ● Modalità di risoluzione

- Risoluzione efficace solo se comunicata mediante avviso all'altra parte (art. 26 CISG)
- Ritardo o errore nella trasmissione non pregiudizievoli (art. 27 CISG)
- Libertà di forma dell'avviso di risoluzione (art. 11 CISG), salvo diversa dichiarazione dello Stato contraente (artt. 12 e 96 CISG)
- L'avviso deve chiaramente indicare la volontà di risolvere il contratto
  - ❖ **Casistica:** L'avviso di futura risoluzione, la semplice richiesta di consegna, la semplice restituzione dei beni, non sono sufficienti
  - ❖ **Casistica:** Il rifiuto dei beni, la richiesta di restituzione del prezzo, la cancellazione dell'ordine, possono essere sufficienti
- L'avviso di risoluzione può essere già contenuto nell'avviso di fissazione del termine supplementare
- La risoluzione può risultare dall'avvio di procedure giudiziali o arbitrali. Tuttavia, non è necessario instaurare una tale procedura per risolvere il contratto

## Risoluzione del contratto per futuro inadempimento essenziale

- Diritto di una parte di dichiarare il contratto risolto se, prima della data di esecuzione, è chiaro che l'altra parte commetterà un inadempimento essenziale (art. 72(1) CISG)
  - ❖ **Compratore:** omette di pagare precedenti forniture e non fornisce idonee garanzie circa i pagamenti futuri; omette di aprire un credito documentario
  - ❖ **Venditore:** deliberatamente non consegna i beni; dichiara l'impossibilità di reperire i beni o le materie prime sul mercato e di trovare beni sostitutivi; rifiuta di noleggiare una intera nave per la consegna dei beni quando era previsto dal contratto; rifiuta di impegnarsi a consegnare i beni nel termine pattuito ed invita il compratore a reperire beni sostitutivi; fornisce disegni errati per la produzione dei beni e non offre adeguate garanzie di migliorarli
- Grado di probabilità molto elevato, pur non essendo richiesta una certezza assoluta
- Avviso dell'intenzione di risolvere il contratto (artt. 72(2) e (3) CISG)



## Risoluzione del contratto a consegne ripartite

- Quando un contratto è “a consegne ripartite”
  - ❖ Unico contratto con consegne di lotti separati anche relativi a beni diversi
  - ❖ Più contratti distinti tra le stesse parti aventi rapporti d'affari continuativi
  - ❖ Distinzione rispetto ai contratti di distribuzione o *framework agreements*
- Risoluzione parziale del contratto per una singola consegna, in caso di inadempimento essenziale di tale consegna (art. 73(1) CISG)
  - ❖ **Casistica:** Il venditore subordina la consegna di un lotto a nuove richieste; i beni di un lotto risultano non conformi in maniera essenziale; il compratore omette di aprire una lettera di credito per una singola consegna

## Risoluzione del contratto a consegne ripartite

- **Risoluzione anticipata del contratto per futuro inadempimento essenziale di consegne future (art. 73(2) CISG)**
  - **Non è richiesto che l'inadempimento essenziale sia già avvenuto per una consegna. E' invece richiesto che l'inadempimento essenziale sia temuto per le consegne future**
  - **Avviso di risoluzione entro un "tempo ragionevole"**
  - ❖ **Dal compratore:** se il venditore non effettua la prima consegna; se il venditore ritarda alcune consegne compromettendo la futura produzione del compratore
  - ❖ **Dal venditore:** se il compratore viola il divieto di rivendere i beni in alcuni paesi già alla prima consegna; se il compratore omette di aprire un credito documentario
- **Risoluzione del contratto per consegne interdipendenti (art. 73(3) CISG)**
- **Possibilità di avvalersi di altri rimedi per le singole consegne (artt. 47, 64, 51 CISG)**

## Risarcimento del danno

- **Diritto al risarcimento del danno, incluso il mancato guadagno, subito in conseguenza dell'inadempimento (art. 74 CISG)**
  - **Il risarcimento non può essere superiore alla perdita che la parte inadempiente aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, avuto riguardo a fatti e circostanze che egli allora conosceva o avrebbe dovuto conoscere come possibile conseguenza dell'inadempimento (art. 74 CISG)**
- **Diritto, in caso di risoluzione del contratto, al risarcimento del danno pari alla differenza tra il prezzo previsto dal contratto ed il prezzo della compravendita sostitutiva conclusa in maniera ragionevole ed entro un termine ragionevole dalla risoluzione, oltre al danno ulteriore (art. 75 CISG)**
- **Diritto, in caso di risoluzione del contratto, al risarcimento del danno pari alla differenza tra il prezzo previsto dal contratto ed il prezzo di mercato al momento della risoluzione (o della presa in consegna), oltre al danno ulteriore (art. 76 CISG)**
- **Onere della parte non inadempiente di prendere le misure ragionevoli in relazione alle circostanze per mitigare il danno, incluso il mancato guadagno (art. 77 CISG)**

# Risarcimento del danno

## ❖ Tribunale di Forlì, 12 dicembre 2012

- “Dal disposto di cui all’art. 74 è dato trarre il concetto di prevedibilità del danno. Tale concetto costituisce [...] un concetto “autonomo”, da interpretare come tale, e non alla luce della legge nazionale”
- “In base all’art. 74 della Convenzione [...] la prevedibilità del danno deve essere giudicata dal punto di vista della parte inadempiente, e solo di essa”
- “E’ stato affermato dalla giurisprudenza nazionale e straniera [...] che uno dei principi generali su cui si basa l’intera Convenzione è quello del risarcimento integrale del danno, nel limite del danno prevedibile, finalizzato a porre la parte non inadempiente nella stessa posizione in cui si sarebbe trovata se l’altro contraente avesse adempiuto la propria obbligazione”
- “Non si tratta di verificare se l’inadempimento fosse prevedibile o di accertarne la colpa effettiva, occorrendo invece prendere in considerazione i danni che al momento della conclusione del contratto erano conseguenza ipotizzabile di un possibile inadempimento dell’obbligazione”

## Risarcimento del danno

### ❖ Tribunale di Forlì, 12 dicembre 2012

- Rimborso delle spese sostenute per la spedizione di merce alternativa (Lodo arbitrale austriaco, SCH-4366) o per l'accertamento del danno e la sua prevenzione o riduzione (BGH, 25 giugno 1997)
- Rimborso delle spese derivanti dalla mancata effettuazione di un controllo (OLG München, 28 gennaio 1988)
- Danni conseguenti, ovvero quelli sofferti dai clienti della parte non inadempiente o verificatisi per l'impatto dell'inadempimento con circostanze esteriori quali l'andamento del mercato (BGH, 25 novembre 1998)
- Limite della valutazione soggettiva del rischio, nel senso della non risarcibilità dei danni inusuali o insolitamente onerosi che la parte sa che potrebbero scaturire da una violazione del contratto (Obester Gerichshof, 14 gennaio 2002)

# Giurisprudenza internazionale

## Art. 7 CISG

(1) In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its **international character** and to the need to promote **uniformity in its application** and the observance of good faith in international trade.

(2) Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the **general principles** on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law.

# Giurisprudenza internazionale

## ❖ Tribunale di Vigevano, 12 luglio 2000

- Nell'interpretazione ed applicazione della Convenzione di Vienna si deve tenere conto della giurisprudenza straniera, sebbene questa abbia soltanto un valore persuasivo

## ❖ Tribunale di Rimini, 26 novembre 2002

- “Sussistono ormai numerosi e proficui strumenti che consentono di attenuare le divergenze interpretative: si pensi, in tal senso, all'esistenza di banche dati che pubblicano giurisprudenza internazionale in materia (quale, ad esempio, quella consultabile sul sito [www.unilex.info](http://www.unilex.info)) od alla pubblicazione di riviste dedicate (v. ad esempio Internationales Handelsrecht)”
- “Tali strumenti hanno lo scopo – conforme a quanto prescritto dall'art. 7, comma 1, della Convenzione –, di rendere uniforme, attraverso il riferimento alla giurisprudenza di vari Paesi ivi reperibile, l'applicazione e l'interpretazione della Convenzione; e ciò, invero, anche laddove si consideri che il richiamo alla giurisprudenza di altri Paesi o anche di tribunali arbitrali, che i giudici dovrebbero operare, può soltanto avere valore persuasivo e non vincolante [...]”

# Giurisprudenza internazionale

## Principali banche dati internazionali

- **UNCITRAL: CLOUT e Digest – [www.uncitral.org](http://www.uncitral.org)**
- **UNIDROIT: UNILEX on CISG and Unidroit Principles – [www.unilex.info](http://www.unilex.info)**
- **Pace Law School: GISG Database – [www.cisg.law.pace.edu](http://www.cisg.law.pace.edu)**



